

PROTOCOLLO PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE A CORREDO DI RICHIESTA DI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

- APPROVATO CON DETERMINA n. 147/TEP del 13/12/2012 -

1. Oggetto e definizione

Il presente protocollo individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle autocertificazioni presentate all'Azienda USL di Pescara ai fini dell'attribuzione e corresponsione degli Assegni Nucleo Familiare (ANF).

2. Riferimenti normativi

Il DPR 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, prevede in via generale la possibilità per il cittadino di sostituire, con una propria dichiarazione, i certificati e gli atti di notorietà rispettivamente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR citato, al fine di realizzare il principio di semplificazione amministrativa.

L'art. 74 DPR 445/2000 pone, da un lato, in capo alle amministrazioni procedenti l'obbligo di ricevere le suddette dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà rese a norma di legge, dall'altro l'art. 71 del medesimo DPR 445/2000 stabilisce per le medesime amministrazioni l'obbligo di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive".

La circolare n. 8 del 22/10/1999 del Dipartimento per la Funzione Pubblica, stabilisce criteri e modalità di massima per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 72, comma 1, DPR 445/2000 conferma l'obbligo di adozione di tali misure organizzative, precisando che le stesse debbano altresì essere rese note.

3. Mere irregolarità ed omissioni

Qualora le autodichiarazioni di cui all'art. 47 DPR 445/2000 presentino delle mere irregolarità o delle semplici omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Ufficio competente per il procedimento amministrativo di riferimento comunica notizia all'interessato di tale irregolarità.

Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro 15 gg dalla comunicazione stessa; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Responsabile del controllo

"Responsabile del controllo" delle veridicità delle autocertificazioni è il soggetto che ha la responsabilità dell'adozione del provvedimento per il quale l'autocertificazione è resa. Il Responsabile del controllo è individuato nel Responsabile dell'U.O.C. Gestione Economica del Personale ovvero in soggetti dallo stesso individuati.

5. Oggetto del controllo

Costituiscono potenziale oggetto di controllo tutti i dati dichiarati nel modulo di domanda per l'Assegno Nucleo Familiare.

Gli accertamenti hanno quindi per oggetto i seguenti quadri della domanda di ANF:

1. Dati anagrafici e stato civile del richiedente;
2. Composizione nucleo familiare;
3. Redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare;
4. Dichiarazioni rese dal richiedente;
5. Dichiarazioni rese dal coniuge del richiedente.

6. Tipologia del controllo

Gli accertamenti possono essere:

Con riferimento ai destinatari:

- *A campione*, se riguardano una parte dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni sostitutive

Con riferimento ai tempi di effettuazione:

- *Preventivi*, se effettuati prima dell'assegnazione del beneficio
- *Successivi*, se effettuati a seguito all'assegnazione del beneficio

Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati:

- *Diretti*, se effettuati mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
- *Indiretti*, se effettuati mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi.

7. Controlli preventivi

Qualora nel corso dei controlli preventivi, cioè all'atto di presentazione della domanda, vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso, e può essere sanato dal richiedente con dichiarazione integrativa. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti per il regolare svolgimento del procedimento, quindi dell'attribuzione della quota di Assegno Familiare. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

8. Determinazione della tipologia di accertamento

L'accertamento è eseguito:

- A campione
- Successivo
- Indiretto

Per ogni autocertificazione inserita nel campione, il Responsabile del controllo accerta la veridicità di tutte le autocertificazioni contenute nella dichiarazione medesima.

L'accertamento è effettuato *in forma indiretta* richiedendo per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, ai soggetti detentori dell'informazione (*Amministrazione certificante*) il confronto dei dati contenuti nell'autocertificazione con quelli esistenti nei propri archivi. L'*Amministrazione certificante* è tenuta a trasmettere per iscritto le informazioni dovute, entro trenta (30) giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta, con l'indicazione della data del controllo, dell'esito, dell'ufficio e del soggetto che ha effettuato la verifica. Il mancato rispetto del termine suindicato costituisce violazione dei doveri d'ufficio (ert. 72, comma 2, DPR 445/2000).

Dei risultati della verifica fatta sulle dichiarazioni, è conservata documentazione negli Uffici della U.O.C. Gestione Economica del Personale.

In nessun caso l'accertamento è effettuato invitando l'istante a esibire la documentazione di quanto da lui autocertificato.

9. Procedimento per l'individuazione del campione

Il Responsabile del controllo (come definito al punto n. 4) competente per il procedimento amministrativo di accertamento, compie le verifiche sul campione del 10% del totale delle domande pervenute nell'anno ANF di riferimento, così individuato:

- a) le 20 domande per le quali sono corrisposti gli importi annui ANF più elevati;
- b) ordinazione alfabetica del complesso delle domande, numerazione progressiva delle stesse e sorteggio di una lettera alfabetica che verrà presa a riferimento come iniziale del cognome per il restante campione da esaminare;
- c) qualora il totale del campione preso a riferimento nelle lettere a) e b) sia inferiore al 10% del totale delle domande, si procederà col sorteggio di un'ulteriore lettera alfabetica, fino al suo raggiungimento.

Il sorteggio di cui alle lettere b) e c) dovrà avvenire in sala aperta al pubblico alla presenza del Responsabile del controllo e di due testimoni, dando avviso delle procedure di sorteggio mediante il sito aziendale.

10. Controlli su domande per anni precedenti

Per ciascuno dei 5 anni precedenti l'anno preso a riferimento per i controlli, sarà presa in esame la domanda cui è stato attribuito l'Assegno Familiare più elevato, successivamente saranno sorteggiate le restanti, precedentemente numerate in ordine alfabetico progressivo, fino al completamento del 10% del totale.

11. Termini per l'effettuazione dei controlli

Il procedimento di accertamento viene, quindi, avviato entro 10 giorni dall'espletamento delle procedure di cui ai punti n. 9 e n. 10.

12. Modalità e criteri per l'adozione di controlli in caso di fondato dubbio

Oltre a quanto previsto dal precedente punto 5, i controlli verranno altresì effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione della domanda, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire un'adeguata e completa valutazione dei vari elementi.

13. Registro dei controlli

Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, il Responsabile dei controlli predispone apposito registro, anche informatico, in cui saranno riportati i controlli effettuati e indicati gli estremi essenziali di ciascun provvedimento attivato.

14. Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

Nei casi in cui dal controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive si rilevino, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dal richiedente l'ANF, il Responsabile del controllo deve attivarsi per:

- Trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, perché accerti l'eventuale sussistenza di responsabilità penali in capo al dichiarante;
- Adottare immediatamente il provvedimento di decadenza o di modifica dei benefici, ottenuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, al soggetto che le ha rilasciate e dispone il recupero delle eventuali somme indebitamente corrisposte. Il debito complessivo accertato è recuperato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di ripetizione dell'indebito.
- Comunicare all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza di cui all'art. 75 del DPR 445/2000, ai sensi dell'art. 7 della L.241/90 e successive modificazioni.

15. Esiti dei controlli

Il Responsabile dei controlli predisporrà annualmente una sintetica relazione sugli esiti delle verifiche effettuate, da trasmettere al Direttore Generale, evidenziando i seguenti dati:

- Il tipo di procedimento amministrativo per cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva
- I dati autocertificati
- Numero complessivo autocertificazioni ricevute
- Il tipo di controllo effettuato
- Dimensione del campione
- Soggetto presso il quale è stato effettuato il controllo (Amministrazione certificante)
- Modalità con cui è stato effettuato il controllo
- Numero autocertificazioni/dichiarazioni risultando sostanzialmente irregolari (art. 10), che sono state (o saranno) trasmesse alla Procura della Repubblica
- Numero controlli complessivamente eseguiti e numero controlli risultati positivi
- Numero provvedimenti di revoca o di modifica dei benefici a seguito di false dichiarazioni accertate.

16. Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente protocollo, è fatto rinvio alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli n. 71 e seguenti del DPR 445/2000.